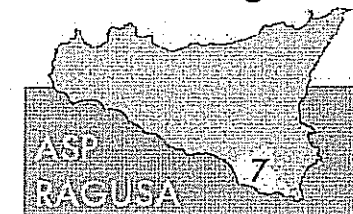

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquo

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 917 del 24 APR. 2013

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO – SERVIZIO AFFARI
GENERALI

Esecutiva: No
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Proc. pen. n. .1650/10 R.G. GIP Tribunale di Ragusa. Rimborso spese legali alla
dipendente, matr. 5390 ex art.26 CCNL, del comparto del personale sanitario .

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n.
30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,
dal 25 APR. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE
Avv. Giovanni Tolomeo

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 24 APR. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquo, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della
L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della
L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della s.c. Coordinamento Amm.vo Territorio - Servizio Affari Generali che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e sostanziale

visti gli atti del procedimento penale n.781/09 R.G.N.R. e n.1650/10 R.G. GIP Tribunale di Ragusa avviato nei confronti della dipendente , matr. 5390 in ordine al reato p. e p. dall'art.416 c.p. , conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, depositata in data 10 gennaio 2013;

considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale – le spese del giudizio, rivelatosi poi infondato – connessi all'espletamento delle proprie funzioni o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all'Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell'amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d'interessi col dipendente medesimo (TAR Emilia Romagna n.423/98);

considerato che, per ciò che attiene all'ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

visto l'art. 26 del vigente CCNL del comparto del personale sanitario che disciplina la presente fattispecie;

richiamata la procedura, emanata da questa azienda con nota prot.n.23199/04 per disciplinare l'accesso al patrocinio ed al rimborso delle spese legali in applicazione delle predette disposizioni contrattuali;

preso atto della parcella professionale emessa dall'avv. Santino Garufi del Foro di Ragusa emessa per l'importo di €. 11.176,96, oneri contributivi e fiscali inclusi, a fronte dell'assistenza legale prestata alla dipendente nel procedimento de quo;

rilevato che il richiamato articolato contrattuale e, specificatamente, il comma 2°, nonché le vigenti disposizioni aziendali prevedono che il rimborso delle spese di giudizio operi entro i limiti della tariffa minima ordinistica, analogamente agli incarichi professionali di patrocinio legale conferiti dall'Azienda i quali vengono liquidati entro tali limiti;

che in esito alla disamina svolta dall'Ufficio tra le voci riportate in parcella e quelle previste dalle Tariffe Professionali di cui al D.M. 8 aprile 204 n.127, vigente all'epoca dei fatti in causa, l'importo da corrispondere alla dipendente in oggetto è di €.3.495,32 oneri contributivi e fiscali inclusi, anziché di €. €.11.176,96;

che di tanto è stata data puntuale informazione al sanitario, ex nota prot. n.7280/2013;

ritenuto di assumere a carico del bilancio di questa Amministrazione, nel rispetto della richiamata normativa, l'importo di €.3.495,32;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

procedere, ex art. 26 del vigente CCNL del comparto del personale sanitario , al rimborso delle spese legali, sostenute dalla dipendente, matr. 5390, indagato in ordine al reato p. e p. di cui all'art.416 c.p. , nel proc. pen n.781/09 R.G.N.R. e n.1650/10 R.G. GIP, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere;

imputare il complessivo costo di €. 3.495,32 sul conto di costo "rimborsi al personale" 50202011607 aut. n. _____ dell'esercizio finanziario in corso

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	962111		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			